

La Peregrinatio Etheriae (fine IV sec.):

diario di viaggio di una monaca spagnola, badessa di un monastero, che racconta il suo pellegrinaggio in Terrasanta.

Testo disponibile su:

<https://digiliblt.uniupo.it/xtf/view?query=;brand=default;docId=dlt000405/dlt000405.xml>;

Troviamo i dimostrativi **ille**, **ipse** che seguono il nome a cui si riferiscono e vengono usati nella “seconda menzione” di una cosa: cioè soltanto quando quella cosa è stata già citata precedentemente e quindi è nota al lettore. I dimostrativi ille e ipse (da cui deriveranno poi gli articoli determinativi) sono ancora nella loro forma “piena”: illi, illa (non compaiono ancora nella forma aferetica, cioè priva della parte iniziale, come avverrà nella parodia della Lex Salica).

- I. 1 [...] Interea ambulantes pervenimus ad quendam locum, ubi se tamen **montes illi**, inter quos ibamus, aperiebant et faciebant **vallem infinitam**, ingens, planissima et valde pulchram, et trans vallem apparebat mons sanctus Dei Sina. [...] «...giungemmo in un luogo, dove però i monti verso i quali ci recavamo, si aprivano e formavano una valle estesissima».
- 2. In eo ergo loco cum venitur, ut tamen commonuerunt deductores **sancti illi**, qui nobiscum erant, dicentes: «consuetudo est, ut fiat hic oratio ab his, qui veniunt, quando de eo loco primitus videtur mons Dei»: sicut et nos fecimus. Habebat autem de eo loco ad montem Dei forsitan quattuor milia totum per **valle illa**, quam dixi ingens.
- II. 1. **Vallis** autem **ipsa** ingens est valde, iacens subter latus montis Dei, quae habet forsitan, quantum potuimus videntes aestimare aut ipsi dicebant, in longo milia passos forsitan sedecim, in lato autem quattuor milia esse appellabant. **Ipsam** ergo **vallem** nos traversare habebamus, ut possimus montem ingredi.

Si può parlare quindi di “articoloide” (forma di passaggio tra il dimostrativo latino e l’articolo determinativo delle lingue romanze). Uso del dimostrativo solo in funzione **anaforica** (ripresa di un elemento già citato nel testo).

La Parodia della Lex Salica (VIII secolo):

breve articolo di legge (scherzoso) aggiunto al Corpus delle Leggi Saliche.

Troviamo per la prima volta l'articolo determinativo nella forma aferetica (aferesi: perdita della parte iniziale di parola): ILLUM>lo; ILLAS>les (lis)

- *Il Pactus Legis Salicae* è il corpus delle leggi merovinge redatto nella prima metà del VI secolo, ma giunto a noi in una versione databile ai secoli VII o VIII.
- In uno dei codici che ci hanno tramandato la *Lex Salica* (Ms Weissemburg 97), databile agli anni 751-768, compare una breve appendice parodica che imita la struttura degli articoli autentici della *Lex*. Ad un esordio formulare segue un fantasioso articolo di legge scritto in una lingua molto vicina al parlato.

TESTO:

(*invocatio*) In nomine Dei, Patris omnipotentis. Sit placuit uoluntas Laidobranno et Adono, ut pactum Salicum, de quod titulum non abit, (comincia la *petitio*, con cui l'agente chiede o supplica la concessione) gratenter suplicibus aput gracia Fredono una cum uxore sua et obtimatis eorum, in ipsum pactum titulum unum, cum Deo adiutorio, pertractare debirent :

(*dispositio*)

ut, si quis homo aut in casa aut foris casa plena botilia abere potuerint, tam de eorum, quam de aliorum, in cuppa non mittant ne gutta. (comincia la *sanctio*, la penale prevista per l'inadempienza degli obblighi contratti) Se ullus hoc facire presumserit, malobergo leodardi, sol(idos) XV con(ponat) et ipsa cuppa frangant la tota, ad illo botiliario frangant **lo** cabo, at illo scanciono tollant **lis** potionis. Sic conuinit obseruare: aput staubo bibant et intus suppas faciant. Cum senior bibit duas uicis, sui uassalli la tercia, bonum est. (*completio*: sottoscrizione notarile) Ego scripsi mei nomen non scripsi. Culpabilis iudicetur.

Traduzione della *dispositio* (parte più importante in cui compare l'articolo determinativo nella sua forma aferetica e la declinazione bicasuale del Francese Antico):

se qualcuno, in casa o fuori casa, ha potuto procurarsi una bottiglia piena, tanto sua quanto di altri, non ne versi nemmeno una goccia in un bicchierino. Se qualcuno avrà osato fare ciò, secondo le leggi paghi quindici soldi di ammenda e il bicchierino lo rompano tutto: al coppiere rompano la testa, e, sempre al coppiere, tolgano le bevande.

La Parodia si ricollega alla letteratura burlesca dell'Alto medioevo: tema conviviale, invito a bere.

Tre livelli di parodia: 1) della lingua solenne dei testi giuridici; 2) dell'abitudine dei giuristi di "glossare" i testi con espressioni in volgare (*gratenter* = *aput gratia*); 3) della volontà di creare "cavilli" con distinzioni lessicali minime (*cuppa* / *staubo*).

Tre livelli di lingua:

1. **Latino della tradizione giuridica medievale** (latino merovingico). Fenomeni:

-d > -t (*at, aput*)

-o- > -u- (*adiuturio* per *adiutorio*)

-e- > -i- (*debirent* per *deberent*; *convinit* per *convenit*).

2. **Livello linguistico “rustico”**: sistema bicasuale. Uso dell’articolo determinativo anche nella sua forma aferetica (*illo, lo, lis = les*)

3. Lingua intermedia tra latino e volgare: **latino “maccheronico”**: lingua solo formalmente latina che ricalca invece espressioni del parlato (*tam de eorum quam de aliorum = tam de lor ...de aillors*).

I Giuramenti di Strasburgo

Al periodo delle lotte tra i figli di Ludovico il Pio risale quello che è considerato il primo documento pubblico in lingua volgare: i Giuramenti di Strasburgo. Nell'842 Carlo il Calvo e Ludovico il Germanico si incontrarono a Strasburgo per stringere un patto di alleanza contro il fratello Lotario. Per far sì che i soldati di entrambi gli schieramenti comprendessero i termini del patto (che prevedeva, tra l'altro, la disobbedienza dei soldati verso il loro re, qualora quest'ultimo comandasse azioni sleali contro l'alleato), i due sovrani si scambiarono i giuramenti nella lingua parlata dalle truppe dell'altro: Ludovico in romana lingua (volgare francese), Carlo in volgare germanico (lingua teudisca). Gli eserciti dei due sovrani, poi, giurarono nelle rispettive lingue volgari. Le formule di giuramento in lingua volgare sono state tramandate nell'opera dello storico carolingio Nitardo (*Historia filiorum Ludovicii Pii*) nella quale si narra il conflitto tra i figli di Ludovico il Pio dalla morte del padre al Trattato di Verdun (843). L'opera, che è stata tramandata solo da un manoscritto¹ risalente circa all'anno 1000, conservato alla Biblioteca Nazionale francese (Paris BnF fr.9768), è scritta in latino, lingua nella quale erano stati redatti fino ad allora gli atti pubblici.

Pro Deo amur et pro christian poblo et nostro commun salvament, d'ist di in avant, in quant Deus savir et podir me dunat, si salvarai eo cist meon fradre Karlo et in aiudha, et in cadhuna cosa, si cum om per dreit son fradra salvar dift, in o quid il mi altre si fazet; et ab Ludher nul plaid numquam prindrai qui, meon vol, cist meon fradre Karle in damno sit.	Per l'amore di Dio e per la salvezza del popolo cristiano e nostra comune, da questo giorno in avanti, per quanto Dio mi dà sapere e potere, io soccorrerò questo mio fratello Carlo e nel dargli aiuto e in ogni cosa, come si deve secondo diritto soccorrere il proprio fratello, purché egli faccia lo stesso verso di me, e non concorderò con Lotario nessun patto che per mio volere vada a danno di questo mio fratello Carlo.
Si Lodhuvigs sacrament que son fradre Karlo jurat conservat et Karlus, meos sendra, de suo part non lo·s tanit (= <i>non illu ipsu tenet</i>), si io returnar non l'int pois, ne io ne neuls cui eo returnar int pois, in nulla aiudha contra Lodhuwig nun li iv er (= <i>non illi ibi ero</i>).	Se Ludovico rispetta il giuramento che ha prestato al proprio fratello Carlo, e Carlo, mio signore, per parte sua non lo mantiene, se io non posso farlo recedere, né io, né altri che io possa distogliere da ciò (?), non gli sarò in ciò di nessun aiuto contro Ludovico.

¹ Per leggere il manoscritto in rete: <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84238417/f29.item>